

AL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
SERVIZIO UNICO ENTRATE
VIA DELLA REPUBBLICA 10
40064 OZZANO DELL'EMILIA BO
e-mail: entrate@comune.ozzano.bo.it
pec: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it

Oggetto: **Richiesta di dilazione pagamento di tributi comunali arretrati.**

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
Codice fiscale residente in C.A.P.
Via N..... Int....., telefono.....
cell..... fax..... e-mail..... pec.....
in qualità di titolare legale rappresentante altro, *specificare* _____
della: (specificare l'esatta intestazione o
denominazione o ragione sociale) Codice fiscale con sede legale
in..... C.A.P..... Via..... N..... Int.....,
telefono..... fax..... e-mail..... pec.....

PREMESSO

che da parte del Comune di Ozzano dell'Emilia sono stati notificati i seguenti avvisi di accertamento relativi al tributo.....:

avviso n°	PG n°	del	anno di imposta	notificato in data	importo dovuto euro
.....
.....
.....

a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, articolo 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,

CHIEDE

la dilazione del pagamento dei tributi comunali arretrati, derivanti dagli elencati avvisi e di ammontare totale pari a Euro....., in complessive numero rate mensili, di pari importo, comprensive di interessi legali a decorrere dalla seconda rata, per le seguenti motivazioni: A tale fine, allega la documentazione seguente:

DICHIARA

di essere a conoscenza delle modalità di dilazione, del numero massimo di rate consentite, delle cause ed effetti della decadenza dal beneficio contenute nell'art.18 del Regolamento generale delle entrate tributarie e della riscossione delle entrate extratributarie comunali, riportato di seguito.

Informativa per il trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui alla presente richiesta, comunicati al Comune di Ozzano dell'Emilia, saranno trattati dal Servizio destinatario esclusivamente per finalità istituzionali, nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ozzano dell'Emilia. Il Responsabile della protezione dei dati è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it) L'Interessato può esercitare i diritti previsti dal Regolamento 679/2016/UE

Ozzano dell'Emilia, _____ **Firma del Richiedente** _____

Le dichiarazioni sopra specificate sono state sottoscritte in presenza del/della dipendente addetto/a al ricevimento atti o del Responsabile del procedimento.

Ozzano dell'Emilia, _____ Il dipendente addetto _____

Qualora tale istanza, sia inviata a mezzo posta, anche elettronica, la stessa dovrà essere accompagnata da fotocopia della carta d'identità.

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE COMUNALI

(Adottato con atto C.C. n. 138 del 17.12.1998, esecutivo, modificato con atti C.C. n. 118 del 22.12.1999, C.C. n. 127 del 19.12.2001, C.C. n. 28 del 20.3.2003, C.C. n. 16 del 13.3.2007, C.C. n. 81 del 21.12.2009, C.C. n. 32 del 29.4.2010, C.C. n. 33 del 29.5.2013, C.C. n. 66 del 24.9.2014, C.C. n. 67 del 15.7.2015, C.C. n. 29 del 20.4.2016, C.C. n. 60 del 30.9.2020)

Articolo 18 – Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, *da eventi eccezionali* o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. *il funzionario responsabile del tributo (le parole: “Il Sindaco” sono eliminate)* può eccezionalmente consentire, con possibilità di richiesta di opportune garanzie, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico *accertate, in caso di residenti, dal competente Settore comunale Servizi alla Persona* e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di *ventiquattro (il numero “12” è eliminato)*, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. In caso di mancato pagamento, *alla scadenza, della prima rata o, successivamente, di due rate consecutive (le parole “anche di una sola rata” sono eliminate)*, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo, *non più rateizzabile*, entro 30 giorni dalla scadenza della *seconda* rata non adempiuta. *Il presente comma si applica agli atti emessi fino al 31 dicembre 2019.*
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all’art. 72, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.
5. *Relativamente agli atti emessi a decorrere dall'1 gennaio 2020, il funzionario responsabile del tributo, con possibilità di richiesta di opportune garanzie, può consentire, su richiesta dell'interessato attestante le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà di pagamento in unica soluzione, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di notificazione di accertamento esecutivo che ancora non abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 792, lett. b), della Legge n. 160/2019, in rate mensili di pari importo, alle condizioni e nei seguenti limiti:*
 - *importi fino a euro 6.000,00: durata massima di ventiquattro rate mensili;*
 - *importi da euro 6.000,01: durata massima di trentasei rate mensili;*
 - *l'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della dilazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;*
 - *la procedura di dilazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate; sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione;*
 - *il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza dal beneficio della dilazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.*
 - *su richiesta del debitore, il funzionario responsabile del tributo, fermo restando la durata massima della dilazione stabilita nel presente articolo, può disporre rateazioni bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.*
 - *applicazione sulle somme dilazionate, a partire dalla seconda rata, degli interessi al tasso di interesse legale.*
 - *nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a Euro 10.000,00 la concessione della rateazione potrà essere subordinata alla prestazione di idonea garanzia, ad esempio polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altre forme idonee di garanzia a favore dell'ente dell'intera durata del periodo della rateizzazione concessa.*
 - *in caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di dodici rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.*
 - *in caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, per situazioni di temporanea obiettiva difficoltà economica e/o finanziaria debitamente documentata e tenendo conto dell'importo dovuto, il funzionario responsabile del tributo può derogare alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le quarantotto rate.*
4. *Le norme di cui al presente articolo si applicano anche nel caso di riscossione coattiva effettuata dal Comune mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.*